



# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 131	<b>OGGETTO: Atto transattivo Comune di Cave/Ass.ne Gli Altri Siamo Noi Onlus</b>
Del 17/10/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18:10 nella Sede Comunale, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Renzi Massimiliano Assessore	X	
Beltramme Giulio Assessore	X	
Baroni Silvia “	X	
Maggi Cristian “	X	
Vecchi Roberta “	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

### ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE

RESPONSABILE DEL : I DIPART.	PARERE di regolarità tecnica: FAVOREVOLE Dott. Giuseppe Scaramella
IN DATA: 17.10.2019	
RESPONSABILE DEL: II DIPART.	PARERE di regolarità contabile: FAVOREVOLE Dott.ssa Giada De Francesco
IN DATA: 17.10.2019	

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che su ricorso ex art. 633 c.p.c. promosso dall'Ass.ne Gli Altri Siamo Noi Onlus ed iscritto al Reg. n. 600/2018, il Tribunale di Tivoli ha emesso in data 15/02/2018 il decreto ingiuntivo n. 388/18, notificato al Comune di Cave in data 26/02/2018, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.164,06 oltre interessi e spese legali IVA e c.p.a.,

**Atteso** che con atto di citazione, Reg. n. 1809/2019 - Tribunale di Tivoli, il Comune di Cave ha proposto opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo n. 388/18, chiedendone la revoca perché nulla è dovuto dall'Ente o, in subordine, limitare le avverse pretese creditorie alla minor somma eventualmente dovuta, e che l'udienza risulta fissata per la precisazione delle conclusioni al 18/11/2019;

**Dato atto** che è stato raggiunto l'accordo tra le parti per la rinuncia reciproca alle domande proposte nel giudizio, definendo tra loro la controversia previo pagamento all'Ass.ne Gli Altri Siamo Noi Onlus la somma omnicomprensiva di € 1.000,00, senza null'altro a pretendere;

**Visto** l'art.1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

**Dato atto** che:

- la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto la chiusura della controversia consente di evitare il pagamento dell'ulteriore addebito per interessi e spese legali;
- nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici di cui all'art.1965 del Codice Civile previsti a fondamento di un accordo transattivo;

**Considerato** che:

- è interesse del Comune definire la controversia procedendo alla liquidazione dell'importo di € 1000,00 senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese avanzate;
- con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo Piemonte, parere n.4 del 11.5.2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

**Acquisito** agli atti lo schema di transazione da sottoscrivere tra le parti;

**Richiamata** la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017 - Corte di Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, che ha affermato che l'ente locale deve richiedere il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale, quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità.

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Dipartimento I e contabile resa dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Dipartimento II;

**Ritenuto** provvedere in merito;

**DELIBERA**

- 1) **Di stabilire** che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **Di approvare** lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Cave e l'Ass.ne Gli Altri Siamo Noi Onlus, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco in qualità di legale rappresentante alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed il Responsabile del I Dipartimento, per quanto di competenza, agli atti consequenziali per il pagamento della somma;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giada De Francesco

**IL SINDACO**

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 06 NOV 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va  
F.to Giada De Francesco

**ACCORDO TRANSATTIVO**

TRA

ALBERTO CILIBERTO ASSOCIAZIONE

~~DO/COM. n. 131~~ del 17.10.2019  
Il Segretario Comunale e Pubblica Amministrazione  
F.to

**COMUNE DI CAVE** (C.F.: 00303680607) in persona del Sindaco p.t. Angelo Lupi nato a Cave (Rm) il 05.08.1959, (C.F.: LPUNGL59M05C390Q) con sede in Cave (Rm) Piazza G. Garibaldi 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Leoni, giusta delibera di Giunta n.....

E

**L'ASSOCIAZIONE "Gli altri siamo noi"** (C.F.: 92013720799) in persona del Presidente legale rappresentante p.t. Sig. Antonio Ciliberto, nato a Jacurzo (CZ) il 29.10.1966, (C.F.: CLBNTN66R29E274D) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Vito;

**PREMESSO CHE:**

- su ricorso ex art 633 c.p.c. promosso dall'associazione Onlus "Gli altri siamo noi" ed iscritto al n. 600/2018 RG, il Tribunale di Tivoli emetteva in data 15.02.2018 il decreto ingiuntivo n. 388/18 depositato in data 23.02.2018 e notificato a mezzo PEC al Comune di Cave in data 26.02.2018 con il quale ingiungeva al Comune di Cave di pagare in favore dell'istante la somma di €. 5.164,06, oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese di procedura liquidate in €. 450,00 per onorari, in €. 76,00 per esborsi, oltre il 12,50% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze.
- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 06.04.2018 il Comune di Cave proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 388/18 chiedendone la revoca e la privazione di efficacia in quanto nulla era dovuto dall'Ente, o, in subordine, limitare le avverse pretese creditorie alla minor somma eventualmente dovuta; la causa veniva iscritta al n. 1809/2019 RG del Tribunale di Tivoli e regolarmente istruita; ad oggi risulta fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 18.11.2019;
- Sennonché, nelle more le parti, per spirito di componimento bonario, senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese avanzate, hanno manifestato la volontà di addivenire ad una transazione complessiva sulle questioni oggetto dei giudizi su richiamati.
- Pertanto, previo pagamento da parte dell'Ente della somma di euro 1.000,00 onnicomprensiva in favore della Associazione "Gli altri siamo noi", le parti si sono dichiarate disposte a rinunciare reciprocamente, e ad accettare le reciproche rinunce, alle domande proposte nei giudizi n. 600/2018 RG e n. 1809/2019 RG del Tribunale di Tivoli suindicati, definendo le controversie tra loro in essere.

Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Cave, in persona del legale rappresentante p.t. con il presente atto si impegna a versare alla Associazione "Gli altri siamo noi" la somma di euro 1.000,00 (mille/00) a saldo e stralcio di ogni debenza in relazione al giudizio n. 600 /2018 RG; il versamento della suddetta somma dovrà avvenire

a mezzo bonifico bancario, sul conto intestato all'Associazione "Gli Altri Siamo Noi Onlus" con le seguenti coordinate IBAN: IT40N0760104400000045130499, alla data di sottoscrizione.

3. Con la sottoscrizione del presente atto e la ricezione della somma di cui al punto 2, la Associazione "Gli altri siamo noi" dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti con il presente atto rinuncia, alle domande proposte nel giudizio n. 600 /2018 RG del Tribunale di Tivoli, con RINUNCIA espressa dunque al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 388/2018 del Tribunale di Tivoli alle pretese creditorie ivi contenute, nonché alla relativa azione esecutiva; dal canto suo il Comune di Cave accetta tale rinuncia.
4. Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Cave dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti con il presente atto RINUNCIA, a tutte le domande proposte nel giudizio n. 1809/2019 RG del Tribunale di Tivoli; dal canto suo la associazione "Gli altri siamo noi" accetta tale rinuncia.
5. Dunque, con il versamento della somma di euro 1.000,00 da parte del Comune di Cave, alla dta della sottoscrizione del presente atto, le parti si intendono integralmente soddisfatte e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alle proprie e rispettive domande e pretese avanzate con il decreto ingiuntivo n. 388 /2018 del Tribunale di Tivoli, da intendersi revocato, posto nel nulla e privato di ogni efficacia, e con l'atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 1809 /2019 RG.
6. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, salvo buon fine del pagamento di cui al punto 2, dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e di rinunciare come con il presente atto RINUNCIANO a qualsiasi ulteriore azione, ragione, credito e titolo che possa derivare dal contratto- convenzione del 17.03.2003 avente ad oggetto "Il lavoro al primo posto" che deve intendersi risolto e definito, senza più nulla a pretendere.
7. Il giudizio n. 1809/2019 RG del Tribunale di Tivoli verrà abbandonato dalle parti ex art. 309 cpc, con spese di lite compensate
8. Sottoscrivono il presente atto le parti in causa nonché i rispettivi procuratori costituiti per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.
9. Il presente atto viene redatto in duplice originale

Cave – Roma, li .....2019

LCS

Comune di Cave

Avv. Anna Lisa Leoni

Associazione "Gli altri siamo noi"

Avv. Gianluca De Vito